

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA, PER L'ANNO 2016

Premesso che:

- a) in data 28 Novembre 2016 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Perosa Argentina, per l'anno 2016;
- b) il revisore dei conti in data 7 Dicembre 2016 ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D.Lgs. 165/01) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40, comma 3, D.Lgs. 165/01);
- c) il nucleo di valutazione in data 15 Dicembre 2016 ha espresso parere positivo sull'iscrizione nel Fondo 2016 delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, previste dall'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999;
- d) la Giunta Comunale con deliberazione n. 110 del 22 Dicembre 2016, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.

In data 23 Dicembre 2016 nella sede del Comune di Perosa Argentina ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

FILLIOL D.ssa Laura – Presidente – Segretario Comunale

BARRAL Luisa – Componente – Responsabile dei servizi dell'area amministrativa e servizi generali, culturali, educativi, di vigilanza e delle attività produttive

BENEDETTO Dott. Luca – Componente – Responsabile dei servizi dell'area contabile ed economico finanziaria

R.S.U., nelle persone di:

BREUZA Sabrina

CONTE Carmine

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

MARTELOTTO Manuela CGIL FP

TRUFFA Diego CISL FPS

UIL FPL

CSA

DICCAP

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Perosa Argentina per l'anno 2016.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA



LA DELEGAZIONE SINDACALE



**COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**



**C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE
AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 – 2009 E IL
BIENNIO ECONOMICO 2006 – 2007 SOTTOSCRITTO IN DATA 11.04.2008**

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
ANNO 2016**

hl
nn *cc* *ff*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente dal Comune di Perosa Argentina, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o part-time, salvo clausole speciali per tali tipi di rapporti.

Per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro o di lavoro interinale (di somministrazione a tempo determinato) le risorse per il pagamento di eventuali compensi accessori devono essere previste nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto che ha dato luogo ai relativi rapporti.

Art. 2 – Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

- sia firmato per la parte sindacale dalla RSU;
- sia firmato dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del 11.04.2008;
- sia firmato dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale ed acquisito il parere del Revisore dei Conti rispetto alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

In tale quadro gli articoli successivi costituiscono valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla sulla parte concordata.

Art. 3 – Vigenza del contratto

Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del C.C.N.L. e comunque per l'esercizio finanziario 2016, fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione almeno tre mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario.

Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale anche correttive del vigente C.C.N.L., le parti s'incontreranno entro un mese dalla loro entrata in vigore per una verifica del presente contratto. In ogni caso, di norma ogni sei mesi, le parti s'incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, per una verifica dello stato di attuazione, anche per apportare, se opportuno, eventuali integrazioni attuative.

Art. 4 – Oggetto della contrattazione

Sono oggetto di contrattazione le materie indicate dall'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 01.04.1999 e quelle previste dall'art. 16, comma 1, del C.C.N.L. 31.03.1999, secondo le modalità indicate negli articoli 4, comma 4, e 5 del C.C.N.L. 01.04.1999.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "ce", "SB", "AN", and "JS".

CAPO II

QUALITA' DEL LAVORO ED INNOVAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI

Art. 5 – Schema di protocollo della relazioni sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e delle Rappresentanze Sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.


Pertanto, anche in osservanza del disposto degli articoli 3 e seguenti del C.C.N.L. 01.04.1999, si conviene quanto segue:

- a) l'Amministrazione fornirà tutte le informazioni tempestivamente, anche quelle di carattere finanziario, riguardanti: atti e procedure inerenti al rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento d'attività o servizi; oltre che riguardanti materie oggetto di contrattazione o concertazione ai sensi del C.C.N.L. 01.04.1999;
- b) l'Amministrazione convocherà la delegazione trattante, nei casi previsti dal C.C.N.L. 01.04.1999, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, specificando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- c) in ogni seduta verrà steso un verbale sintetico degli argomenti affrontati; qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo;
- d) la convocazione delle riunioni avverrà non meno di dieci giorni prima della data stabilita e contemporaneamente dovrà essere fornita tutta la necessaria documentazione, eventualmente anche su supporto informatico oltre che cartaceo;
- e) in tutti i casi in cui venga avviata la consultazione o la concertazione su qualche argomento, le parti s'impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa sia esaurita o conclusa con un verbale d'accordo o, se l'accordo non viene raggiunto, di presa d'atto delle posizioni delle parti, da loro sottoscritto;
- f) tutti gli accordi saranno forniti, dopo la sottoscrizione, in copia a tutti i soggetti firmatari e, quando possibile, anche su supporto informatico a coloro che ne formulino debita richiesta;
- g) nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione o dai Responsabili di Servizio riguardanti materie oggetto di contrattazione saranno indicati i pareri delle Organizzazioni e Rappresentanze Sindacali.

Art. 6 – Diritti e libertà sindacali

Per quanto riguarda i permessi sindacali, si prevede quanto segue:

- a) i permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti dell'Amministrazione sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante all'O.S. di appartenenza e alla R.S.U. secondo le modalità previste dal C.C.N.Q. del 07.08.1998 oltre che delle altre norme vigenti in materia;
- b) in applicazione dell'art. 30 della legge 300/70 sono inoltre previsti, oltre il monte ore di cui sopra, permessi per le riunioni d'organismi direttivi statutarie nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato C.C.N.Q.. L'Amministrazione comunica con separato conteggio i permessi fruiti a tale titolo.



Per quanto concerne le assemblee, si dispone che:

- a) nel rispetto del limite massimo consentito, la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato integrativo possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l'orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d'apertura al pubblico e all'inizio o al termine dell'orario di lavoro;
- b) l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
- c) in caso d'assemblea l'Amministrazione individuerà, di concerto con le OO.SS., i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in reperibilità;
- d) il personale operante fuori della sede presso di cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa.

Art. 7 – Informazione e partecipazione dei lavoratori

Al fine di garantire al massimo, la partecipazione dei lavoratori l'Amministrazione attiverà, senza ulteriore informazione sindacale, tutti quegli strumenti atti alla circolazione dell'informazione, la raccolta di questionari anonimi di tipo percettivo sulla qualità dei servizi erogati, sul clima organizzativo nonché "conferenze di servizio" articolate per uffici o che coinvolgano l'intero Ente.

Le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare e reprimere sul nascere la diffusione del fenomeno del mobbing, e per prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

CAPO III

LAVORO STRAORDINARIO

Art. 8 – Lavoro straordinario

Per l'anno 2016 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario potrà essere utilizzata al massimo la somma di € 5.164,00.

Eventuali risparmi rispetto all'importo previsto al comma 1 verranno utilizzati per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art. 17, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 01.04.1999).

L'amministrazione comunale si impegna a determinare entro il mese di Febbraio di ogni anno il budget orario dei vari servizi e a darne tempestiva comunicazione alla R.S.U.. Le parti s'incontreranno per verificare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione.

Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile del servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata.

hl *cc* *JB*
m *JS*

Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

È consentita la corresponsione da parte dell'I.S.T.A.T. e di altri Enti od Organismi Pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività specifiche rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro. Per i responsabili dei servizi si applica l'art. 39 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

CAPO IV

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 9 – Quantificazione delle risorse decentrate

La parte sindacale prende atto che il Comune di Perosa Argentina, con determinazione del Responsabile dei servizi dell'area amministrativa e servizi generali, culturali, educativi, di vigilanza e delle attività produttive n. 435 del 22.11.2016, in applicazione dell'art. 31, comma 1, del C.C.N.L. del 22.01.2004, ha quantificato complessivamente le risorse decentrate per l'anno 2016 in € **50.684,40**, di cui € 50.271,70 quali risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (importo che resta confermato anche per gli anni successivi), € 5.471,22 quali risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità (importo da determinarsi annualmente) ed € 5.058,52 quali riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 208/15.

A norma dell'art. 15, comma 4 del C.C.N.L. del 01.04.1999, gli importi previsti dall'art. 15, comma 2, del medesimo C.C.N.L., che ammontano a € 4.708,42, potranno essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

CAPO V

UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 10 – Utilizzo delle risorse decentrate

Per l'anno 2016 le risorse decentrate, quantificate, in applicazione dell'art. 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, complessivamente in € **50.684,40** sono destinate alla realizzazione delle finalità indicate dall'art. 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999, ed utilizzate per erogare compensi, indennità ed incentivi nella misura e con le modalità indicate nella seguente tabella:

	Anno 2016
A Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi	€ 16.365,09
B Progressioni orizzontali di cui in godimento € 16.735,00	€ 16.735,00
C Indennità di comparto	€ 7.302,47
D Indennità di rischio	€ 1.620,00

Handwritten notes and signatures in blue ink:
hl ce 803
nn 88

E	Indennità specifica al personale delle categorie A e B	€ 96,84
F	Esercizio di compiti con specifiche responsabilità	€ 2.915,00
G	Compensare le specifiche responsabilità derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 950,00
H	Indennità di turno, maggiorazione orario notturno, festivo e festivo/notturno	€ 4.300,00
I	Indennità maneggio valori	€ 400,00
L	Incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k)	€ -
	TOTALE	€ 50.684,40

Nel caso in cui si determinassero avanzi nella spesa delle risorse attribuite secondo le modalità predefinite, i risparmi sono portati in aumento delle risorse dell'anno successivo e saranno distribuiti, se necessario, dopo la sottoscrizione di una apposita integrazione contrattuale.

Art. 11 – Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi

Per l'anno 2016 i compensi di cui all'oggetto verranno assegnati ai dipendenti comunali secondo la metodologia di gestione della performance proposta dal nucleo di valutazione di questo Ente e sottoscritta in forma di accordo dalle OO.SS. in data 11.07.2011 e secondo i seguenti criteri:

- risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione nel P.E.G.;
- grado di responsabilità organizzativa e di impegno nell'attuazione degli obiettivi del P.E.G.;
- la valutazione sarà effettuata dal responsabile del servizio nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal nucleo di valutazione;
- per ogni valutazione sarà ammesso ricorso con contraddittorio da parte dei soggetti interessati eventualmente assistiti dai loro rappresentanti sindacali che sarà preso in esame dal nucleo di valutazione entro 10 giorni dalla presentazione per la revisione o la conferma della valutazione;
- ogni dipendente sarà portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano individualmente e di quelle relative al gruppo di riferimento in modo chiaro e completo. È fatto divieto di pubblicizzare le valutazioni individuali che rimangono nella sfera della privacy e trattati in tal senso. La presa visione sarà certificata mediante sottoscrizione da effettuarsi sotto la supervisione e responsabilità del responsabile del servizio.

Art. 12 – Fondo per la progressione economica nella categoria (orizzontale)

Per l'anno 2016 il fondo di cui all'oggetto è quantificato in € 16.735,00 di cui € 1.677,29 saranno necessari per assicurare il pagamento delle posizioni ex LED, ed € 15.057,71 saranno utilizzati per il pagamento delle progressioni economiche effettuate dai dipendenti comunali negli anni precedenti.

Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni.

Art. 13 – Indennità di rischio

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del C.C.N.L. del 14.09.2000, è corrisposta:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "nn", "JS", and "BB".

- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- b) è quantificata in complessive € 30,00 mensili;
- c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Profilo professionale	n. addetti	Somma prevista
Operaio specializzato, servizi necroforici	1	€ 360,00
Operaio specializzato, servizi necroforici, autista scuolabus	1 (part time verticale 50%)	€ 180,00
Operaio specializzato, autista scuolabus	2	€ 720,00
Messo notificatore, ausiliario di vigilanza, operaio specializzato	1	€ 360,00
	Totale	€ 1.620,00

Art. 14 – Indennità specifica al personale delle categorie A e B

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del C.C.N.L. del 31.07.2009 è confermata per il personale assunto in profili collocati nelle categorie A e B, posizione economica B.1, l'indennità di € 64,56 annue lorde di cui all'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. del 16.07.1996 e all'art. 29, comma 4, del C.C.N.L. del 22.01.2004.

L'importo complessivo determinato per l'anno 2016 è pari a € 96,84 come si evince dal prospetto sotto riportato:

Profilo professionale	N. dipendenti. addetti	Categoria	Importo annuo indennità spettante
Operaio specializzato, servizi necroforici, autista scuolabus	1	B (part time 50%)	€ 32,28
Operaio specializzato, servizi necroforici	1	B tempo pieno	€ 64,56
		Totale	€ 96,84

Art. 15 – Indennità per specifiche responsabilità

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art. 17, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. del 01.04.1999, così come integrato e modificato dall'art. 36, comma 1, del C.C.N.L. del 22.01.2004 e dall'art. 7 del C.C.N.L. Del 09.05.2006, è prevista un'indennità nella misura massima di € 2.500,00 annui lordi.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Categoria, profilo e specifica responsabilità	N. dipendenti.	Importo
Cat. C – Istruttore di vigilanza addetto in via prevalente ai servizi demografici (plurifunzione) nominato responsabile del procedimento	1	€ 1.715,00
Cat. D – Istruttore Direttivo, non titolare di P.O., con incarico di economo	1	€ 1.200,00
	Totale	€ 2.915,00

Art. 16 – Responsabilità derivante dalla qualifica di Ufficiale di stato civile e anagrafe o di archivista informatico

In applicazione dell'art. 17, comma 2, lettera i), del C.C.N.L. del 01.04.1999, compete una specifica indennità al personale che riveste la qualifica di Ufficiale di stato civile e anagrafe o di archivista informatico, attribuite con atto formale dell'Ente. L'importo massimo di tale indennità è pari a € 300,00 annui lordi.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

Responsabilità	N. addetti	Somma prevista	Note
Ufficiale di anagrafe e/o di stato civile	1	€ 300,00	Istruttore addetto in via continuativa all'ufficio anagrafe e/o di stato civile a cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale di Anagrafe e/o di Stato Civile
Ufficiale di anagrafe e/o di stato civile	2	€ 100,00	Istruttori addetti in via saltuaria all'ufficio anagrafe e/o di stato civile a cui è stata attribuita con atto formale la qualifica di Ufficiale di Anagrafe e/o di Stato Civile
Archivista informatico	1	€ 300,00	Istruttore addetto in via continuativa al servizio di protocollo e flussi documentali.
Archivista informatico	1	€ 150,00	Istruttore addetto in via saltuaria al servizio di protocollo e flussi documentali.
	Totale	€ 950,00	

Art. 17 – Indennità di turno, maggiorazione orario notturno, festivo e festivo/notturno

L'indennità di turno, in applicazione dell'art. 22 del C.C.N.L. 14,09,2000, viene corrisposta al personale operante su turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno, in relazione all'articolazione adottata in questo Ente ed in strutture che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

Tale indennità è corrisposta con cadenza mensile dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti in turnazione.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari ad € 3.200,00.

Handwritten signature and initials in blue ink.

L'indennità per orario notturno, festivo e festivo/notturno, in applicazione dell'art. 24, commi 1 e 5, del C.C.N.L. del 14.09.2000, è rispettivamente corrisposta:

- a) in caso di mancata fruizione del giorno di riposo settimanale, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, con una maggiorazione pari al 50% della retribuzione oraria;
- b) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
- c) nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario festivo-notturno con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.

Tale indennità è corrisposta con cadenza mensile dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo pari ad € **1.100,00**.

Art. 18 – Indennità maneggio valori

Si riconosce l'indennità di cui all'articolo 36 del C.C.N.L. 14.09.2000 nell'importo forfetario di € **200,00 cad.** ai n. 2 vigili che effettuano l'incasso diretto del plateatico dei mercati settimanali (calcolato su un importo mediamente maneggiato pro-capite all'anno di circa € 8.000,00).

CAPO VI

FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 19 – Modalità e criteri di riparto del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

Al fine di valorizzare le professionalità interne, l'incremento della produttività e l'innovazione, l'Ente intende costituire il fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture introdotto dall'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che ha abrogato il D.Lgs. 163/06 e s.m.i., compreso l'art. 92 che disciplinava il fondo per la progettazione e l'innovazione.

La nuova disciplina prevede che l'80% del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture venga ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/16 nonché tra i loro collaboratori.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 50/16 le modalità ed i criteri di riparto del predetto fondo devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata e successivamente assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione.

Le parti, sulla base della proposta dell'amministrazione, concordano i seguenti criteri di riparto della quota parte del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture che si applicheranno per le opere/lavori, servizi e forniture realizzati a decorrere dal 20.04.2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50):

– **fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture:**

- per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria viene costituito con un importo pari al 2% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.) di un'opera, di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;

Handwritten signatures and initials in blue ink:
AN, ee, JS, GB, and a checkmark.

- per progetti di importo superiore alla soglia comunitaria viene costituito con un importo pari al 1,25% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed esclusa l'I.V.A.) di un'opera, di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;
- l'80% delle risorse finanziarie del suddetto "Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture" è ripartito a favore del personale interno dell'amministrazione che ha svolto le funzioni tecniche per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto "Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture", costituisce fondo per l'innovazione e deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione della banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Nella determinazione delle modalità di utilizzo del fondo per l'innovazione avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune;
- la quota parte del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture destinata al personale interno viene ripartito con le seguenti modalità:

OPERE E LAVORI			
1 ATTIVITÀ GENERALE	2 QUOTA	3 ATTIVITÀ SPECIFICA	4 % RELATIVA
PIANIFICAZIONE	20	Progetto di fattibilità	7
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	3
		Espropriazione per pubblica utilità	10
VERIFICA PROGETTI	5	Attività di verifica progetto	2,5
		Validazione del progetto	2,5
FASE DI GARA ¹	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della commissione di gara	25
FASE ESECUTIVA	30	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	10
		Direzione lavori	15
		Collaudo statico, collaudo amministrativo / Certificato di regolare esecuzione	5

¹ Se le fasi di gara vengono svolte dalla Centrale Unica di Committenza la relativa quota parte del fondo incentivante è ripartito tra il personale della C.U.C.

*hl ce sb
nn jgs*

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	20	Responsabilità del procedimento	20
Totali	100		100

SERVIZI E FORNITURE			
1 ATTIVITÀ GENERALE	2 QUOTA	3 ATTIVITÀ SPECIFICA	4 % RELATIVA
PIANIFICAZIONE	10	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione programma Biennale Servizi e Forniture	10
FASE DI GARA	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della commissione di gara	25
FASE ESECUTIVA	40	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	10
		Direzione Esecuzione del Contratto	25
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	25	Responsabilità del procedimento	25
Totali	100		100

– **riduzioni del fondo per ritardo o incremento dei costi:**

- in caso di ritardi nell'esecuzione dell'opera, del lavoro pubblico, del servizio o della fornitura si applicano le seguenti riduzioni:

Incremento dei tempi (rispetto a quelli programmati)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
Fino al 25%	10%
Oltre il 25% e fino al 50%	25%
Oltre il 50%	50%

- in caso di incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo si applicano le seguenti riduzioni:

Incremento dei costi	Percentuale di riduzione dell'incentivo
Fino al 25%	10%
Oltre il 25% e fino al 50%	25%
Oltre il 50%	50%

- non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 50/16;
- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "ce", "nn", "js", and "hl".

CAPO VII

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 20 – Formazione ed aggiornamento

L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia.

A tal fine l'Ente, per l'anno 2016 e per ciascun anno a seguire, destina una somma pari all'1% del monte salari per la formazione e l'aggiornamento professionale. Tuttavia, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/10, convertito con modificazioni in legge 122/10, la spesa annua per attività di formazione non deve essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, quindi viene quantificata in € 3.250,00.

La formazione dovrà nel tempo riguardare tutto il personale dipendente e dovrà essere effettuata secondo una programmazione concordata tra le parti e finalizzata:

- a) a fornire strumenti normativi, comportamentali e tecnici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionalità;
- b) a favorire i processi di innovazione delle procedure e dell'integrazione tra i servizi;
- c) alla progressione economica orizzontale e verticale del personale.

È considerata formazione l'attività di apprendimento svolta presso l'Ente o presso altri Enti ed Istituzioni che organizzino attività formative o di aggiornamento.

La formazione e l'aggiornamento, nelle forme indicate nel precedente punto, dovrà privilegiare obiettivi di operatività da conseguirsi prioritariamente nei seguenti campi:

- a) favorire la diffusione della cultura informatica e dell'utilizzo di strumenti informatici;
- b) favorire l'analisi delle procedure e dell'organizzazione, con l'introduzione della cultura del dato statistico;
- c) favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;
- d) favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa;
- e) favorire la formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti e di quello da adibire all'ufficio per le relazioni con il pubblico, con particolare riguardo agli aspetti contenuti nella legge 241/90 e nel "codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
- f) favorire la diffusione dell'apprendimento delle lingue straniere indirizzato, soprattutto, a quel personale che può farne uso pratico;
- g) favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro;
- h) favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D.Lgs 81/08 ed alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del datore di lavoro, del responsabile della sicurezza e se costituito, dei componenti il servizio di protezione/prevenzione;
- i) favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato e dall'altro a favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera.

cc
nm JS BK

Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l'Ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all'Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del grado di apprendimento raggiunto.

CAPO VIII

PREVENZIONE, SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Art. 21 – Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro

In accordo e con la collaborazione della RSU vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature o degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie ed ausiliarie e di coloro che percepiscono l'indennità di disagio o di rischio.

Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e l'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 22 – Deroghe in materia di riposo giornaliero

A causa del numero ridotto di dipendenti a disposizione, delle numerose incombenze previste e del prolungamento dell'orario di apertura degli uffici comunali, la disciplina di cui all'art. 7 del D.Lgs. 08.04.2003, n. 66 in materia di riposo giornaliero non si applica ai dipendenti chiamati a prestare lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali o referendarie o in occasione di calamità naturali.

In tali casi, il dipendente che non usufruisce delle 11 ore di riposo giornaliero ha diritto ad un periodo equivalente di riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

Nei casi eccezionali ed oggettivi valutati singolarmente dal Segretario Comunale in cui non possono essere previsti dei periodi di riposo compensativo ai lavoratori interessati, deve essere accordata loro una protezione appropriata.

CAPO IX

PARI OPPORTUNITÀ

Art. 23 – Pari opportunità

L'Amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire la pari opportunità, ai sensi della legge 125/91 e seguenti e delle disposizioni del vigente C.C.N.L.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 5.

CAPO X

GESTIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE

Art. 24 – Modalità di gestione di eventuali eccedenze di personale

Nel caso in cui si determinasse un esubero di personale, la gestione di tali eccedenze verrà attuata in considerazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del D.Lgs. 165/01.

In tale evenienza l'Amministrazione fornirà immediata informazione preventiva e, in ogni caso, la definizione dell'esubero sarà sottoposta alla verifica delle parti.

CAPO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 – Recepimento di accordi precedenti e rinvio ad ulteriori accordi

Il presente contratto recepisce integralmente gli accordi su varie materie demandate alla contrattazione decentrata già vigenti nell'Ente.

Oltre ai rimandi per i successivi accordi già previsti dal presente contratto, qualora le parti o una di esse riscontrasse l'esigenza di normare materie qui non previste, oppure l'esigenza di colmare alcune, di rinegoziare parti o di dare interpretazioni, viene data comunicazione scritta ed entro 15 giorni, la parte ricevente deve fissar apposita riunione da convocarsi entro 10 giorni.

Art. 26 – Interpretazione autentica delle clausole controverse

Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

